



REGOLAMENTO

TRASPORTI

FUNEBRI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

Art. 1 - Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui all'art.6, non costituendo trasporto di cadavere.

Art. 2 - Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.
4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 3 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

Compete al Dirigente del Settore disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

Art. 4 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - a) salme provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osservazione;
 - b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
 - e) parti anatomiche riconoscibili.

Approvato con delibera di Consiglio n. 68 del 29/5/2003

2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Il trasporto di salme rinvenute in luoghi pubblici di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione e quello verso il luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali, viene esercitato direttamente dal Comune con le modalità stabilite dall'art. 113 del T.U. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto trattasi di servizi istituzionali indispensabili.
4. In caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificino potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge.
5. Le condizioni di cui al comma 4 sono definite ai termini del D.Lgs. 31.3.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130 e loro strumenti attuativi, e sono accertate dal Dirigente dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 5 - Trasporti funebri a pagamento

I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale diversi dai casi di cui al comma 4 dell'art. 4, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed autorizzate dal Comune.

Art. 6 - Trasporto di resti mortali

1. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art.20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.
2. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Per il trasporto di resti mortali l'impresa deve essere nelle condizioni di cui all'art. 9.

Art. 7 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.9.1990 n. 285, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

CAPO II - AUTORIZZAZIONI E REQUISITI**Art. 8 - Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento**

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) avere un responsabile dell'andamento dell'impresa e altro personale tale da assicurare per ogni servizio di trasporto funebre l'impiego di almeno quattro persone idonee alla specifica mansione, purché in regola con le vigenti norme contributive e assicurative. È equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
 - b) una dotazione di almeno due autovetture idonee al trasporto delle salme e attrezzature occorrenti per assicurare con responsabilità e decoro il servizio di trasporto funebre.

Approvato con delibera di Consiglio n. 68 del 29/5/2003

- c) Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri occorre che dimostrino di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art.115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 9 - Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività e tale autorizzazione ha durata di anni **quattro**.

Art. 10 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'andamento dell'impresa, o in caso di impresa funebre anche sul personale addetto alla trattazione con i dolenti:
- a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
 - c) misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della L. 3 agosto 1988, n.327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e) misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h) interdizione di cui all'articolo 32 bis del codice penale;
 - i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale.

Art. 11 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.
2. In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dal Sindaco dovrà verificare, per ciascun trasporto:
- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
 - c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
 - d) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre, di cui all'art. 9 del presente regolamento, rilasciata da questo Comune;
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.

Approvato con delibera di Consiglio n. 68 del 29/5/2003

4. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.

Art. 13 - Effettuazione del trasporto funebre

1. Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco o da suo delegato, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di autofunebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.

Art. 14 – Autofunebre

1. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'autofunebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art.20 del DPR 285/1990.
4. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

CAPO III - TARIFFE E DIRITTI

Art. 15 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento

Le tariffe del servizio di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale sono affidate alla libera concorrenza del mercato.

La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta dei diritti fissi da versare all'Amministrazione comunale, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

Art. 16 - Diritti fissi

1. I trasporti funebri a pagamento, eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/1990.
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 DPR 285/1990, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, comunque eseguiti da imprese autorizzate da questo Comune.
3. La Giunta comunale stabilirà con apposito provvedimento i diritti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. I diritti così determinati s'intendono prorogati di anno in anno in assenza di provvedimento espresso.
4. Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali o nel caso in cui i Comuni di decesso si assumano in tutto o in parte l'onere della custodia delle salme nel deposito di osservazione, nell'obitorio o nel deposito di osservazione, tramite appositi accordi con il Comune sede di obitorio.
5. Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto, inoltre, per i trasporti di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.
6. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.
7. I diritti fissi dovranno essere versati nelle casse comunali prima del trasporto e comunque entro tre giorni dallo stesso.

CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI**Art. 17 – Responsabilità e Assicurazioni**

L'impresa autorizzata è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune dei danni, di qualsiasi natura, sia a cose, sia a persone, causati nello svolgimento del servizio. L'amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità.

L'impresa deve contrarre una congrua assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi.

Copia delle predette assicurazioni potranno essere richieste dal Comune in qualsiasi momento.

Art. 18 – Soggezione a Leggi e Regolamenti

Oltre alle prescrizioni del presente regolamento l'impresa autorizzata è soggetta al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, al regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutte le disposizioni igienico sanitarie concernenti il trasporto funebre. Si ritengono infine, qui richiamate per la loro esatta osservanza tutte le norme e disposizioni generali e speciali emanate ed emanande riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

Art. 19 - Controlli comunali sui trasporti funebri

1. L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre effettuati nell'ambito del territorio comunale.
2. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del DPR 10.9.1990, n. 285.

Art. 20 - Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Le AUSL esercitano le loro funzioni di controllo e vigilanza direttamente oppure, previa convenzione, avvalendosi di personale comunale appositamente incaricato.
3. In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio comunale devono necessariamente essere effettuati, per le salme in transito e in partenza dal deposito di osservazione o dall'Obitorio, dal personale dell'A.USL o , se attivata la convenzione di cui al comma 2, da personale comunale appositamente incaricato.

Art. 21 – Cauzioni

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei trasporti funebri nel territorio comunale non comporta il versamento di alcun corrispettivo da parte dell'impresa richiedente, ma l'obbligo di costituzione entro dieci giorni di una cauzione in contanti, assegno circolare, polizza fideiussoria o fideiussione bancaria con le modalità di cui alla legge 348/82 di € 500,00.= (cinquecento/00) a garanzia degli adempimenti richiesti nel presente regolamento.

Art. 22 – Inadempimenti

1. Salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi, per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e per qualunque infrazione alle disposizioni legittimamente impartite, l'impresa è passibile di una sanzione pecuniaria di importo variabile da € 25.00 a € 500.00, come previsto dall'art. 7 bis D. Leg. 267/2000.
2. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio preposto potrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti, la revoca.

Art. 23 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione

1. Cause di sospensione temporanea sono le seguenti:
 - a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - e) mancato servizio;
 - f) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri.
2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'autorizzazione.
3. Le condizioni ostative di cui all'articolo 10, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

Art. 24 – Subingresso

In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante nell'attività dovrà richiedere nuovamente il rilascio dell'autorizzazione come previsto dagli articoli 8 e 9.